



# COMUNE DI ZOLLINO (Prov. di LECCE)



## CONTRATTO DEFINITIVO PER L'UTILIZZO FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2013

In data 28.04.2014– alle ore 13.00 - presso la Sala Giunta del Comune di Zollino (Le) si è svolto l'incontro per l'esame del seguente argomento:

1. CONTRATTO DEFINITIVO C.D.I. anno 2013

Sono presenti:

Per R.S.U.	Per OO.SS.	Per la Parte Pubblica
<input type="checkbox"/> dott. Tondi Danilo	<input type="checkbox"/> CISL F.P.S nessuno	Segretario Comunale Dott. Dario Verdesca PRESIDENTE
	<input type="checkbox"/> CGIL F.P. Sig. Gino Donno	
	<input type="checkbox"/> UIL F.P.L. nessuno	
	<input type="checkbox"/> FENAL DICCAP nessuno	

Il Presidente da atto che con propria nota prot. n. 1922 del 16.04.2014 ha proceduto alla convocazione della delegazione trattante nei confronti di tutte le parti interessate per la firma del contratto definitivo C.D.I. 2013. Su richiesta del Rappresentante CGIL Sig. Gino Donno è stata posticipata alla data odierna la sottoscrizione del presente contratto.

Si da atto, inoltre, del parere favorevole circa *“la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata 2013 con le risorse e vincoli di bilancio”* reso dal Revisore dei Conti, Dott. Francesco Capurso, pervenuto presso l'Ente in data 14.04.2013, prot. n.1834, espresso sul verbale di ipotesi di accordo sottoscritto in data 24.03.2014 corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria, nonché della D.G.C. n.25/2014 di recepimento dell'ipotesi di accordo e autorizzazione al Segretario Comunale alla firma del CCDI 2013 definitivo.


Successivamente le parti, illustrano e concordano quanto segue:

TOTALE RISORSE STABILI

€ 26.398,37

TOTALE RISORSE VARIABILI

€ 12.564,40



TOTALE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA  
PRODUTTIVITA' ANNO 2013 **€ 39.962,77**

DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ART. 17 CCNL 98/2001:

- Quota relativa alle progressioni orizzontali in godimento (art. 17, c. 2, lett. b), CCNL 1.4.1999  
Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004). **€ 12.858,56**
- Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL  
31.3.1999 ( Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999). **€ 322,80**
- Quota destinata alla remunerazione dell'indennità di comparto (Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004).  
**€ 4.160,44**
- Quota destinata alla remunerazione delle Indennità maneggio valori, indennità di rischio (Art.17,  
comma 2, lett. d) CCNL 1.4.99) **€ 3.308,00**
- Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale categorie A , B e C  
(art. 17, c. 2, lett. e), CCNL 1.4.1999) **€ 450,00**
- Specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999) **€ 8.400,00**
- Quota destinata alla remunerazione del compenso per l'incentivazione e del miglioramento dei  
servizi (art.17, c.2, lett. a, e art.18 CCNL 99) previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi  
di cui alla D.G.C. n.94/2013 **€ 2.730,97**
- Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di  
risultati del personale (progettazione opere pubbliche, ICI, contenzioso tributario, ecc.) (art.15,  
comma 1, lett.K, CCNL 1.4.99), comprensiva di oneri riflessi. **€ 7.730,00**

Con riferimento al C.D.I. anno 2013, le parti stabiliscono quanto segue:


- 1) a fronte di una riorganizzazione finalizzata all'accrescimento dei servizi esistenti, o al mantenimento degli stessi realizzato attraverso una razionalizzazione del personale anche in funzione delle gestioni associate, si ritengono sufficienti le quote sopra indicate, ovvero non si incrementa il fondo;
- 2) l'indennità di rischio è prevista e regolata dall'art. 37 del CCNL 14/09/2000 (coda contrattuale) e si dovrà corrispondere ai dipendenti per il periodo di effettiva esposizione al rischio;
- 3) l'indennità di disagio è prevista dall'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1/04/1999, nella parte in cui dispone che il fondo di cui all'art. 15 sia utilizzato anche per "compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale A,B e C". Su tale punto l'ARAN con il parere n. 7096 del 17 maggio 2011, ha evidenziato che l'indennità di disagio previsto dall'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Deve trattarsi, comunque di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono state già valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo. Il disagio può connettersi anche alle particolari modalità temporali della prestazione lavorativa, ma solo nel caso in cui questo sia effettivamente riscontrabile, come nella fattispecie del personale che sia chiamato a svolgere la propria attività secondo un orario di lavoro particolarmente disagiato, come può essere un orario di lavoro "spezzato" ( ad esempio, un lavoratore che debba rendere la sua prestazione dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e poi a seguito di una interruzione dalle ore 17,00 alle ore 20,00), nel corso della settimana lavorativa;



- 4) l'indennità maneggio valori prevista dall'art. 36 del C.C.N.L. 14.9.2000 dovuta a favore del personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa e che sia stato formalmente incaricato delle funzioni di Agente contabile;
- 5) l'indennità per specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett.f) CCNL 1-4-1999 serve a compensare in misura non superiore a Euro 2.500 annui lordi : l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11,comma 3, del CCNL del 31 marzo 1999, le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31 marzo 1999. Su questo punto la Ragioneria Generale dello Stato, sulle risultanze delle indagini svolte dai SIFiP in materia di spese di personale del comparto regioni ed Enti Locali, ha data un'interpretazione corretta delle richiamate norme contrattuali che impone che questo compenso non possa essere riconosciuto indiscriminatamente a tutti i lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti esso deve essere soprattutto un'utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo spessore, con contenuti particolarmente significativi e qualificanti sulla base dei criteri che tengano conto dell'attribuzione di responsabilità/coordinoamento di servizi risultante da specifico atto formale e dell'effettuazione di procedure con rilevanza esterna o particolarmente complesse, comportanti responsabilità personali, risultante da apposito atto formale;
- 6) sono stati previsti gli obiettivi così come approvati con D.G.C. n. 94 del 29.11.2013;
- 7) eventuale risorse del fondo non utilizzato verrà portato in economia sull'anno 2014 ai sensi dell'art. art.17, c.5, CCNL 1.4.99 e previa certificazione da parte degli organi interni di controllo;
- 8) la somma di Euro 7.730,00 rinveniente dalle risorse ex art.15, comma 1, lett.K, CCNL 1.4.99, non rileva ai fini della verifica del rispetto dell'art.9, comma 2bis, L.122/2010 come chiarito dal parere ARAN prot. n. 23668/2012 del 30.10.2012; tali risorse sono comprensive di oneri riflessi, e sono da attribuire al Resp.UTC e al personale dell'ufficio per la progettazione interna dei lavori pubblici effettuata durante il 2013;
- 9) l'erogazione dei compensi legati alla produttività e al miglioramento dei servizi (art.17, c.2, lett. a, e art.18 CCNL 99) avverrà previa positiva valutazione degli obiettivi assegnati e con gli stessi criteri stabiliti nell'allegato E del Contratto decentrato di Ente 2005, in quanto vigente.

La R.S.U. allega una dichiarazione a verbale relativamente al metodo di riduzione da apportare al Fondo così come previsto dal DL 78/2010 nonché dalla Circolare 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato e all'applicabilità dello stesso al caso del Comune di Zollino.

Con riferimento al C.D.I. anno 2012 le parti di comune accordo stabiliscono che si procederà alla liquidazione delle voci contrattuali (disagio, rischio, maneggio valori, specifiche responsabilità ...) ancora non liquidate e che le risorse per la remunerazione del compenso per l'incentivazione e del miglioramento dei servizi (art.17, c.2, lett. a, e art.18 CCNL 99) vengono portate, *una tantum*, sul fondo 2013 ex art.17, comma 5, CCNL 1.4.99. Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'art.9, comma 2bis, L.122/2010 come chiarito dal parere ARAN prot. n. 23668/2012 del 30.10.2012.



In relazione allo straordinario il Presidente comunica alle parti il contenuto del parere ARAN (RAL 1559) con il quale l'Agenzia sostiene che la spesa per fronteggiare eventuali prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle elezioni amministrative locali debba trovare il suo finanziamento esclusivamente fra le risorse definite dall'art. 14, del c.c.n.l. 1.4.1999 e specificatamente secondo le modalità di cui al comma 1), senza alcuna possibile integrazione con fondi propri di bilancio. Il Presidente sostiene che tale interpretazione non tiene conto di quanto definito dal c.c.n.l. 14.09.2000, cd. "code contrattuali", all'art. 39, comma 1, laddove è stabilito che: "Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare [...] non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del c.c.n.l. 1.4.1999". Tale clausola contrattuale non identifica nè esclude alcune tipologie di "consultazioni elettorali", e quindi senz'altro trovano spazio anche quelle riferite al rinnovo degli organi comunali.

Per tale motivo il Presidente, quale Segretario Comunale dell'Ente, ha predisposto una nota (prot.n.1423 del 20.03.2014) che ha inviato agli Organi competenti con la quale si chiedono chiarimenti in merito.

Il Presidente comunica che alla suddetta nota, ad oggi, non si è avuto riscontro ma che si è avuto modo di reperire un parere (prot. n.15700 del 28.03.2014) dello Stesso Dicastero destinatario della richiamata nota con il quale il Ministero si esprime dettagliatamente in merito alla questione sollevata dal Presidente.

Le parti, infine, concordano sulla necessità di dotarsi di un nuovo contratto decentrato di Ente (parte normativa) adeguato alle disposizioni del D.lgs 150/2009 in applicazione del CCNL e nelle more del successivo rinnovo. A tal proposito si danno atto che tale contratto verrà approvato in sede di definizione della contrattazione decentrata economica per il 2014.



L'incontro termina alle h 13.10.

Allegati: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per R.S.U.**

dott. Danilo Tondi



**Per OO.SS.**

CISL F.P.S.

CGIL F.P.

UIL F.P.L.

FENAL DICCAP

Sig. Gino Donno




**Per la Parte Pubblica**

Presidente

Segretario Com.le

Dott. Dario Verdesca



## **Dichiarazione a verbale – Rappresentante Sindacale Unitario - Zollino**

In considerazione dei dubbi interpretativi della norma di cui all'art. 9, c. 2.bis, del D.L. n. 78/2010 e conseguenti modalità applicative, si considera oltremodo penalizzante l'applicazione della percentuale per riduzione di personale in servizio operata sul totale delle risorse destinate al salario accessorio, alla luce anche dell'art. 4 del recente D.L. n. 16/2014, con il quale il legislatore svela l'obiettivo che tende raggiungere in materia di contenimento della spesa per il personale, ovvero sia quello della riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'art. 263, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (Decreto Ministeriale 16/03/2011, in G.U. n. 70 del 26/03/2011).

Infatti, da una interpretazione più correttamente orientata alla *ratio* della norma di cui all'art. 9, c. 2.bis, del D.L. n. 78/2010, sarebbe da escludere una riduzione del fondo in quei enti, come quello del Comune di Zollino, in cui il personale in servizio è già sotto i suddetti parametri ministeriali medi nazionali, in quanto diversamente interpretando la norma suddetta, si attribuirebbe un significato identico ai diversi concetti di "riduzione del personale in servizio" e di "vacanza temporanea di posto in organico", soprattutto tenendo conto che tali decurtazioni delle risorse destinate al salario accessorio saranno stabilizzate a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2015.

In ogni caso, si ritiene inapplicabile la percentuale di riduzione di cui sopra come nel caso riscontrato nell'organico del Comune di Zollino di un dipendente già assente in dotazione organica al 01/01/2010, in quanto in distacco presso il Giudice di Pace di Galatina (rif. al dip. Pellegrino Mario); si ritiene, altresì, applicabile in misura percentualmente ridotta e pari a quella contrattualmente prevista per un dipendente in part-time al 50% licenziato per mobilità volontaria in altro ente (rif. al dip. Fuso Massimo).


Pertanto, si sottoscrivono con riserva i CCDI 2010-2012 e 2013 definitivi per il personale dipendente del Comune di Zollino e si invita l'A.C. a voler inoltrare richiesta di parere alla competente A.G. contabile nei termini di cui sopra in considerazione della valenza di carattere generale della questione.

Data, 28/04/2013

**Il Rappresentante Sindacale Unitario**

(dr. Danilo TONDI)

ALLEGATO AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2013.  
ZOLLINO 28.04.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Dario Verdesca

